



Istituto Tecnico Statale Commerciale "L. B. Alberti"

Prot.n 17456/B.2.g

A.S. 2021 -22

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
IL GIORNO 25 NOVEMBRE 2021 CON DELIBERA N°27

Dirigente Scolastico
VINCENZO SABELLICO

Distinzione tra tasse e contributi

Si ritiene opportuno effettuare la distinzione tra tasse scolastiche erariali, obbligatorie per gli studenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e assolto l'obbligo scolastico, dunque normalmente per gli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori, e contributi scolastici, destinati all'Istituto per l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli studenti.

Le tasse scolastiche (versate direttamente allo Stato)

La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all'età dell'obbligo: le tasse scolastiche, determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, devono essere, quindi, pagate dalle famiglie che iscrivono i propri figli ultrasedicenni, normalmente al quarto e quinto anno della scuola secondaria di II grado.

Sono, dunque, esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali gli studenti che, infrasedicenni, si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Gli importi delle tasse scolastiche sono determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 del febbraio 1986 art. 41 (legge finanziaria 1986) e sono adeguati periodicamente con decreti interministeriali.

Le tasse scolastiche erariali devono essere versate allo Stato, alternativamente mediante: avvisi di pagamento a valere sul conto corrente 1016, intestato all'Agenzia delle Entrate, emessi da istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema dei pagamenti telematici "Pago in Rete", messo a disposizione dal Ministero, e collegato a PagoPA.

Il riepilogo delle tasse attuali da versare allo Stato e relative causali è il seguente:

Tassa di iscrizione: è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.

Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente e deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro.

Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di Stato (ex maturità). L'importo è di 12,09 euro.

Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori

L'art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regola i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche dovuto allo Stato.

L'esonero può essere ammesso per:

- a. **meriti scolastici:** viene concesso indipendentemente dalle condizioni economiche quando si è conseguito, nello scrutinio finale, una media di voti pari o superiore agli $\frac{8}{10}$. Nella media dei voti si computa il voto di comportamento;
- b. **motivi economici:** con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.
- c. **appartenenza a speciali categorie di beneficiari:** ovvero gli alunni che rientrano in una delle seguenti categorie:
 - 1) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
 - 2) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
 - 3) ciechi civili.

Inoltre sono esonerati dal pagamento delle tasse anche i figli di cittadini italiani residenti all'estero che svolgono i loro studi in Italia. Per gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statale l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è concesso a condizioni di reciprocità (art. 200, comma 10, d.lgs. n. 297/1994).

Sempre l'art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce che:

- ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore a otto decimi;
- l'esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti tranne in casi di comprovata infermità

- i benefici previsti per l'esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni o in punizioni disciplinari più gravi.

I contributi scolastici (versati all'Istituto)

Nell'ambito delle competenze derivanti dall'attribuzione dell'autonomia, le scuole hanno assunto personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà di determinare annualmente contributi volontari, il cui versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso per la copertura di attività e iniziative volte a far fronte alle spese necessarie alla salvaguardia di uno standard formativo di alta qualità, all'ampliamento delle dotazioni accessibili all'utenza e dei servizi offerti alla popolazione scolastica nonché alle spese per la manutenzione di ambienti scolastici e al loro adeguamento alle esigenze degli studenti che, purtroppo, non sempre gli enti locali preposti riescono a soddisfare.

Senza questo contributo di solidarietà da parte delle famiglie non sarebbe possibile, infatti, provvedere ad assicurare l'incremento stabile della qualità delle attività didattiche e della vita scolastica in genere; basti pensare alla cura necessaria dovuta alle attrezzature presenti nei laboratori informatici di cui è dotata questa Scuola e alle spese per l'innovazione tecnologica e per il decoro delle strutture scolastiche.

La scuola, in quest'ottica, oltre ad essere un bene pubblico statale, è anche un bene comune della cittadinanza e, in particolare, della comunità scolastica che la fonda, per cui oggi il **CONTRIBUTO** si configura come un dovere morale che sancisce il senso di appartenenza del cittadino che ha a cuore le sorti del proprio territorio e, dunque, il futuro dei propri figli.

Il Consiglio di Istituto, con l'obiettivo di contemperare le esigenze della comunità scolastica con la disponibilità delle famiglie, ha fissato, anche per l'a.s.2021-22, contributo di €. 100,00 per gli studenti di ogni classe;

È previsto in ogni caso che ciascuno studente versi il rimborso delle spese di assicurazione, spese di segreteria e libretto personale, che ammonta a complessivi €. 35,00.

Il Consiglio di Istituto ha, inoltre, deliberato i seguenti ulteriori contributi:

- euro 50,00 per lo svolgimento dell'esame integrativo/Idoneità finalizzato all'iscrizione (o passaggio ad altro corso) di studenti a classi successive alle prime dell'ITCS L.B. Alberti di S. Donà di Piave o provenienti da altri istituti statali;
- €. 100,00 da versare per lo svolgimento di esami di integrazione/idoneità finalizzati all'iscrizione di studenti a classi successive alle prime provenienti da istituti non statali o in caso di studente autodidatta (es. per gli studenti dei corsi serali)
- Il riepilogo dei contributi da versare all'Istituto è il seguente:

Classi	Contributo ordinario	Contributo obbligatorio	Contributo esami idoneità/integrativi
TUTTE	100.00	35.00	€50,00 per alunni provenienti da Istituti Statali €100.00 per alunni non provenienti da Istituti Statali

Il versamento dei contributi sarà effettuato all'Istituto, esclusivamente nel seguente modo:

- mediante avvisi di pagamento emessi dall'Istituto L.B. Alberti utilizzando il sistema dei pagamenti telematici "Pago in Rete", messo a disposizione dal Ministero, e collegato a PagoPA.

Una volta effettuato il versamento, l'attestazione del pagamento o la copia della ricevuta dovrà essere consegnata presso la Segreteria didattica dell'Istituto per il suo inserimento nel fascicolo personale dello studente.

Il rimborso del contributo ordinario € 35,00 o 100,00 già versato potrà essere ottenuto solo in caso di trasferimento o di ritiro dalle lezioni, se richiesto per iscritto entro e non oltre l'inizio delle attività didattiche.

Non è previsto il rimborso dei contributi diversi da quello ordinario.

Utilizzo dei fondi

Il contributo volontario può essere utilizzato per tre scopi principali:

Innovazione tecnologica: acquisto e manutenzione di attrezzature tecnologiche in genere, software e materiale di consumo, attrezzature scientifiche, strumenti e materiali per laboratori di indirizzo;

Piccoli interventi di manutenzione e acquisti di suppellettili, in assenza dell'intervento dell'Ente locale;

Ampliamento dell'offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare (ad es. esperti esterni, docenti interni impegnati in attività di miglioramento dell'offerta formativa, in assenza di altri specifici finanziamenti, fotocopie e stampe per approfondimenti e verifiche, ecc.).

Modalità di gestione e rendicontazione

Il contributo sarà versato dalle famiglie in concomitanza delle iscrizioni (gennaio/febbraio) di ogni anno.

Entro il termine dell'attività didattica, il Dirigente scolastico procederà agli acquisti di beni e servizi previsti secondo le disposizioni normative vigenti, all'interno della normale attività negoziale effettuata dall'Istituto; eventuali eccedenze saranno accantonate per l'anno scolastico successivo.

Entro il 31 dicembre successivo al termine dell'anno scolastico sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto una adeguata rendicontazione delle risorse introitate.

Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo dell'Istituto.

Il primo e l'ultimo giorno di pubblicazione saranno previamente comunicati agli studenti, ai genitori, ai docenti e al personale dell'Istituto tramite comunicato del Dirigente Scolastico.

Regolamento approvato in data 25 novembre 2021 dal Consiglio di Istituto con delibera n° 27.